

*- di una effettiva realizzazione di comportamenti volti a conseguire o a far conseguire, a persone fisiche e/o giuridiche, nell'ambito di un quadro speculativo preordinato, ingiusti vantaggi patrimoniali; - che l'operazione volta a conseguire i massimi realizzi di mercato, abbia potuto, in termini di percentuali e tempi di recupero, nuocere agli interessi dei creditori della Federconsorzi; verificando quindi che la liquidazione dei beni è stata condotta con professionalità e correttezza."*

Ebbene, è facile constatare che le approfondite e documentate risultanze dei lavori della Commissione Parlamentare di inchiesta vengono prese incredibilmente in considerazione dalla sentenza impugnata al solo fine di esercitare il proprio sarcasmo sul Presidente della Commissione stessa.

Salvo infatti alcuni sporadici riferimenti ai contenuti dell'indagine parlamentare sparsi qua e là all'interno della motivazione, più a titolo informativo che per effettive esigenze critico-ricostruttive, il "retropensiero" dei giudici di primo grado o, per meglio dire, i reali sentimenti (anch'essi alimentati dal pregiudizio) che gli estensori della sentenza nutrono circa le valutazioni espresse della Commissione Parlamentare emergono "dal testo stesso della motivazione" a pag. 205 della sentenza impugnata e in particolare dalla nota 243 in fondo alla stessa pagina.

In due righe di motivazione, infatti, la sentenza impugnata, intendendo riferirsi alla transazione intervenuta nel 1998 fra la S.G.R. e la Liquidazione di Federconsorzi testualmente afferma "Vi è poi un ultimo argomento, che, pur assai